

ALLEGATO n.2

Comune di Siena

ATS “Orti di San Miniato”

(“Associazione Comitato Siena 2 cittadini attivi e associazioni per i beni comuni”,

“Auser Comunale di Siena”, “Cooperativa Sociale Arancia Blu”)

in qualità di Soggetto Gestore del Complesso di Orti urbani denominato:

“Orti urbani di San Miniato”

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E L’USO DEGLI ORTI

Disposizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) Complesso di orti:

struttura di proprietà pubblica (o di proprietà privata ceduta in uso al Comune) che raggruppa l’insieme degli orti ed è gestita da una Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere privato che non persegue scopo di lucro, in modo unitario secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di Concessione.

b) Orti urbani:

appezzamenti di terreno, situati entro un “Complesso di orti”, da cui l’assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per se e per la propria famiglia. Laddove previsto dal regolamento la produzione può essere ceduta al Soggetto gestore del Complesso di orti, con le modalità che saranno definite, anche al fine di contribuire alle spese per la manutenzione e gli investimenti della struttura-

c) Orti/giardini condivisi (community garden):

appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevale in essi la dimensione collettiva e partecipata.

Considerata la dimensione collettiva il giardino condiviso è già di per se un “Complesso di orti”.

d) Orti didattici:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno. Gli orti didattici possono essere parte di un “Complesso di orti” più ampio.

e) Orti terapeutici:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l'integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, ecc.) in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale. Gli orti terapeutici possono essere parte di un “Complesso di orti” più ampio.

Articolo 1

Orti urbani

Gli Orti Urbani di San Miniato sono stati individuati e resi disponibili dall'Amministrazione Comunale per impegnare in via prevalente associazionismo e/o volontariato, anche in forma associata, ma anche singoli cittadini di ambo i sessi, con il fine di evitare l'isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, di promozione, d'informazione, di didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

Per quanto sopra detto ogni ortolano o associazione - oltre a gestire al meglio il proprio orto, partecipare alla manutenzione dell'intera area degli orti, collaborare alle iniziative stabilite dal Comitato di Gestione, deve operare con spirito di confronto costruttivo e collaborativo e concorrere così a costruire una vera comunità. In questo quadro le attività, le iniziative che verranno organizzate dovranno sempre tendere a coinvolgere il quartiere, altre associazioni, le scuole ed il più gran numero di cittadini possibile.

Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori, specie arbustive ed arboree, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana, nonché di alberi da frutto.

Sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel Comune che mette a disposizione il terreno, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando pubblico di assegnazione.

Tre orti rimangono in esclusiva disponibilità del Comune e saranno destinati a finalità sociali per

attività terapeutiche e didattiche e assegnati in accordo con il Concessionario a soggetti terzi, con priorità per i soggetti già presenti nel complesso al gennaio 2018.

Un appezzamento (“Area Comune”) sarà destinato ad attività didattiche, sperimentali, dimostrative ed agli incontri con ortolani, cittadini, studenti, ecc.

Gli orti, la cui superficie varia da un minimo di mq. 40 ad un massimo di mq. 150, sono stati dimensionati dal Comune tenendo in considerazione le caratteristiche dei luoghi e le indicazioni del provvedimento regionale “Centomila Orti in Toscana”.

Ogni singolo appezzamento, denominato “orto” è destinato all’assegnatario ed al suo nucleo familiare o al gruppo di persone (massimo n.3) che sono state indicate nella richiesta di affidamento o ad associazione, ente, cooperativa sociale secondo le modalità del presente Regolamento.

Ai fini della graduatoria in caso di raggruppamento di più persone verrà indicato il soggetto capogruppo individuato nell’istanza di affidamento.

Le singole persone non possono essere presenti in più istanze.

Articolo 2

Concessionario

Il complesso di “Orti Urbani di San Miniato” posto nel Comune di Siena nel quartiere di San Miniato nell’area compresa fra il Passaggio Piero Calamandrei ed il Boschetto di San Miniato, è stato affidato in concessione gratuita dall’Amministrazione Comunale alla ATS “Orti di San Miniato” (d’ora in poi “Concessionario”) che lo gestisce in base all’Atto di Concessione n. 681 del 24/10/2018 e secondo le modalità di cui al disciplinare approvato con determinazione n°973 del 24/04/2018.

La proprietà del terreno e delle strutture del Complesso di Orti é e rimane di proprietà del Comune di Siena.

Articolo 3

Affidamento degli orti

Tra gli obiettivi che il progetto comunale si è posto per la valorizzazione del complesso denominato “Orti Urbani di San Miniato” c’è il coinvolgimento della comunità esistente.

Per queste ragioni gli ortolani che coltivavano l’area in oggetto, come risulta dalla rilevazione effettuata nel mese di gennaio 2018, potranno esercitare un diritto di prelazione sull’appezzamento da loro precedentemente coltivato, così come eventualmente rideterminato in conseguenza del progetto di riorganizzazione e valorizzazione del complesso. Qualora l’ortolano non intenda avvalersi del diritto di prelazione, sarà richiesta espressa rinuncia e l’appezzamento del terreno sarà ricompreso nel bando.

L’affidamento degli orti, curato direttamente dal Concessionario previa preliminare verifica del Comune, avviene sulla base di una graduatoria che resta in vigore due anni e che viene determinata

con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 4.

Il Comitato di Gestione Orti, di cui all'articolo 11, provvede ogni tre mesi al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l'ordine della graduatoria vigente.

In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, il Concessionario pubblica un nuovo bando rivolto all'intera cittadinanza per l'assegnazione degli orti liberi.

Il Concessionario predispone e pubblica, anche sulla Banca della Terra, un avviso per la selezione dei cittadini interessati alla cura e coltivazione degli orti; l'avviso deve essere preliminarmente approvato dal Comune. Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dall'avviso. Con l'istanza il richiedente solleva, fin da subito, il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa.

La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che sarà composta da un rappresentante della Amministrazione Comunale e da rappresentanti che compongono l'ATS "Orti di San Miniato".

Articolo 4

Criteri per la determinazione della graduatoria

La graduatoria è redatta assegnando ad ogni istanza un punteggio determinato attraverso i seguenti parametri:

tabella a

CRITERIO	PUNTEGGIO
età	40 punti per cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni
	35 punti per i cittadini con età maggiore di 65 anni
	25 punti per cittadini con età compresa tra 41 e 64 anni
Status occupazionale: disoccupati e/o esodati di qualsiasi età anagrafica	15 punti
Status familiare	15 punti in presenza di due o più figli nel nucleo familiare
	10 punti in di un figlio nel nucleo familiare
	10 punti in presenza di soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo familiare (ossia persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell'art. 4 L. 381/91, comma 1)
	5 punti in caso di unico componente del nucleo familiare

In caso di parità di punteggio fra due o più istanze la Commissione provvederà a stabilire la priorità attraverso sorteggio.

L'assegnazione degli orti ai richiedenti è effettuata secondo l'ordine della graduatoria delle domande e nel rispetto delle seguenti percentuali di distribuzione degli orti medesimi:

tabella b

TIPOLOGIA AFFIDATARI	PERCENTUALI %
----------------------	---------------

Cittadini con età compresa tra i 18 ed i 40 anni	50%
Cittadini con età maggiore di 65 anni	20%
Cittadini con età compresa fra 41 e 64 anni	20%
Disoccupati e/o esodati di qualsiasi età	10%

Nel caso in cui non risulti possibile assegnare gli spazi orticoli nel rispetto delle percentuali di cui sopra, per mancanza di richieste da parte di una o più categorie individuate (tipologia affidatari - tabella b), tali aree verranno affidate ai primi esclusi della graduatoria in vigore.

Qualora, in sede di formulazione della graduatoria, si attribuiscono punteggi che comportino valori decimali, gli stessi saranno arrotondati all'unità secondo il sistema generale di approssimazione; in caso di ex aequo si procederà al sorteggio.

Ai fini della compilazione della graduatoria per l'affidamento dell'orto, il reddito non è preso in considerazione.

Può essere affidato un solo orto per nucleo familiare o per gruppo.

Articolo 5

Affidatario dell'orto

Ad ogni ortolano viene consegnato dal Comitato di Gestione Orti, di cui all'articolo 11, un documento, denominato "Carta dell'orto", in cui, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortolano, è riportato il numero dell'orto affidato. Tale documento deve essere sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione Orti e di chi è preposto alla vigilanza nel Complesso di Orti.

In caso di gruppi di persone, la conduzione dell'orto può essere effettuata solamente dai soggetti indicati nell'istanza di affidamento per un massimo di 3 persone.

L'orto non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio ed in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta diretta dell'Amministrazione Comunale, il titolo può essere revocato.

Qualora, a seguito di verifiche e di controlli da parte del Comitato di Gestione Orti, risultasse che l'ortolano utilizza in maniera abusiva, ad orto e/o ad attività riconducibili a queste, ovvero di coltivazione domestica per usi ortivi, un altro terreno ricadente nel territorio toscano, il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell'assegnazione.

Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortolani assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto o altro familiare;

In caso di cambio di residenza in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto affidato.

Articolo 6

Assicurazione

La concessione al soggetto gestore (concessionario), di cui all'articolo 2, comporta per il

concessionario l'attivazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per una durata pari alla durata della concessione.

Nella seconda fase del progetto del complesso "Orti di San Miniato" si prevede la realizzazione dell'area servizi, che verrà concessa in uso in aggiunta all'area degli orti oggetto della prima fase.

A decorrere dalla concessione in uso dell'area servizi, il concessionario dovrà attivare apposite polizze assicurative a garanzia di tale area e dei relativi beni e attrezzature, che verranno valutate in accordo con gli uffici comunali.

Il concessionario inoltre si impegna ad attivare una polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti.

Il concessionario, attraverso il Comitato di Gestione Orti di cui al successivo articolo 11, può definire, nell'ambito della quota annua associativa, di cui all'articolo 16, l'importo del costo dell'assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortolano. Tale importo può tener conto anche della presenza del coniuge/convivente o di altri familiari debitamente autorizzati alla conduzione dell'apezzamento secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

Gli ortolani assegnatari possono stipulare personalmente polizza assicurativa antinfortunistica, sono tenuti tuttavia a fornire copia della documentazione al Comitato di Gestione.

Articolo 7

Principi di solidarietà

In caso di assenza per brevi periodi o per malattia, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, non frazionabili e non prorogabili, validi esclusivamente ed una sola volta nel periodo di validità della graduatoria, l'affidatario, dopo aver informato il Comitato di Gestione Orti, può indicare allo stesso un collaboratore temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell'orto nel rispetto di principi solidaristici. Trascorsi 180 giorni sarà considerato rinunciatario se non riprende l'attività.

Articolo 8

Diritto dei familiari

In caso di decesso dell'affidatario è consentito al coniuge/convivente superstite, qualora non avesse fatto richiesta dell'assegnazione congiunta, chiedere l'affidamento dell'orto sempre alle condizioni di cui sopra, il tutto entro e non oltre 6 mesi dalla data di decesso dell'affidatario.

Articolo 9

Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione, per consentire al concessionario di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.

Il Comitato di Gestione Orti, qualora constati che l'affidatario non coltiva il proprio orto per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione e/o a fornire debite spiegazioni; in caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell'assegnazione.

Articolo 10

Assemblea degli ortolani

L'assemblea degli ortolani è formata dagli affidatari degli orti; tutti gli ortolani possono partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto all'assemblea stessa; un ortolano, in caso di impossibilità alla partecipazione può delegare un altro ortolano, che non può comunque rappresentare più di una delega.

I compiti dell'assemblea sono :

- eleggere il Comitato di Gestione Orti;
- approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approva la quota annuale di gestione a carico degli ortolani su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approvare il rendiconto delle attività predisposto dal Comitato di Gestione Orti.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:

- entro il mese di novembre: per approvare, in sede di previsione, il programma delle attività per l'anno successivo;
- entro il mese di aprile: per approvare, in sede di consuntivo, il rendiconto dell'anno precedente.

Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al competente Ufficio comunale.

L'assemblea degli ortolani è convocata dal Coordinatore del Comitato di Gestione Orti che la presiede; la convocazione deve essere trasmessa anche al Comune concedente. Alle assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale. L'assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortolani.

Articolo 11

Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti è l'organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e costituisce il referente per il concessionario ed il Comune concedente. La convocazione alle riunioni del Comitato di Gestione Orti deve essere inviata anche al Comune concedente; alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Il Comitato di Gestione Orti è formato da tre rappresentanti del Concessionario, di cui uno assumerà l'incarico di Coordinatore, e da quattro rappresentanti degli ortolani eletti ogni due anni e mezzo dall'Assemblea degli Ortolani. Dei quattro rappresentanti degli ortolani almeno due devono avere un'età inferiore ai 40 anni.

Il Comitato di gestione Orti nomina al suo interno anche il vice coordinatore, un segretario ed un tesoriere.

Articolo 12

Attività del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti, al fine di coordinare la gestione complessiva delle attività realizzate dagli ortolani, attua le seguenti attività:

- redige e propone all'assemblea degli ortolani il programma di interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, ingressi, accessi, piazzole, spazi comuni scoperti e coperti, sentieri, siepi, fossi, strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio varie), preliminarmente concordato con il Concessionario;
- redige e propone all'assemblea il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente;
- concorda con il Concessionario l'importo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortolano per le spese generali di funzionamento e per l'assicurazione individuale e lo propone all'assemblea degli ortolano, provvedendo successivamente alla riscossione e al trasferimento al concessionario delle quote concordate;
- predispone, registra e consegna agli ortolano la "Carta dell'orto" nella quale, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortolano è riportato il numero dell'orto affidato.
- redige il calendario di interventi, decisi dall'assemblea, con specificati gli incarichi agli ortolani che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall'assemblea, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione Orti;
- gestisce d'intesa con il Concessionario e con l'Amministrazione Comunale iniziative di aggiornamento, di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione a favore degli ortolani, ma anche della cittadinanza;
- organizza anche feste ed eventi pubblici per la raccolta fondi per la gestione e ulteriore valorizzazione dell'area;
- provvede periodicamente, almeno ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi, comunicando le disponibilità al concessionario per il successivo affidamento seguendo l'ordine della graduatoria in vigore;
- vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;

- regola l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
- concorda e definisce con il Concessionario eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.

Articolo 13

Coltivazioni e Divieti

In considerazione che il progetto relativo al complesso denominato "Orti di San Miniato" è intervenuto in una realtà esistente con l'obiettivo di preservare e valorizzare il relativo contesto paesaggistico e ambientale, nell'area sono presenti alberi da frutto e di alto fusto e arbusti che dovranno essere monitorati e gestiti in modo da evitare che danneggino gli orti confinanti per il troppo ombreggiamento, per la caduta di frutti e di rami.

La piantagione di nuovi alberi da frutto, nonché di vite o di altri arbusti, sarà consentita alle stesse condizioni di cui sopra e comunque in accordo con il Comitato di Gestione.

Le coltivazioni devono rimanere nei limiti dell'area affidata.

È vietato vendere i prodotti ricavati dall'orto, salvo indicazioni specifiche definite dal concessionario e dal Comitato di Gestione Orti e preliminarmente approvate dal Comune.

È altresì vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone.

Sono assolutamente consigliate, le coltivazioni di specie autoctone o endemiche.

Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM).

Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario, può adibire e riservare un'area del Complesso di orti per la coltivazione del germoplasma di specie o varietà in via di estinzione o per la realizzazione di orti speciali, individuando fra gli ortolani il personale addetto alla gestione.

Gli ortolani sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortolani devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortolani confinanti.

Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, compreso bottiglie e buste di plastica; è assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate di capanni, contenitori di acqua piovana e simili, anche se di piccole dimensioni. Sono consentite solo piccole serre non più alte di 50/70 centimetri.

Sarà inoltre compito degli ortolani mettere a dimora in accordo con il Comitato di Gestione le piantine che delimitano i confini tra un orto e l'altro e garantirne la manutenzione.

In caso di inadempienza delle suddette prescrizioni il Comitato di Gestione Orti può chiedere al concessionario di revocare l'affidamento all'ortolano, così come può essere revocata l'assegnazione

a coloro che non collaborano o addirittura intralciano la realizzazione del programma stabilito dall'assemblea.

Articolo 14

Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti (plastiche, contenitori di diverso materiale, cartacce, bottiglie, ecc) debbono essere trasportati e depositati da ogni ortolano negli appositi cassonetti predisposti anche in via Buoizzi o Berlinguer. Gli scarti ortivi e vegetali possono essere compostati e utilizzati nei singoli orti utilizzando apposite compostiere predisposte all'interno dell'area in accordo con il Comitato di Gestione.

Qualsiasi altra procedura codificata di riciclo degli scarti vegetali dovrà essere concordata e successivamente autorizzata dall'assemblea, il tutto nell'ottica delle buone pratiche di smaltimento rifiuti.

Articolo 15

Uso dell'acqua

L'acqua è esclusivamente riservata per l'innaffiamento degli orti, salvo differenti indicazioni. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortolani, oltre che all'attenta vigilanza del Comitato di Gestione Orti. Al fine di garantire l'acqua per le esigenze di ogni ortolano, tenuto conto delle caratteristiche tecniche del nuovo impianto irriguo, se necessario, il Comitato di Gestione provvede alla regolamentazione con orari e turnazioni l'uso dell'acqua stessa.

Articolo 16

Quota di gestione

Gli ortolani sono tenuti al pagamento semestrale anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese elettricità, assicurazione e varie. La quota è stabilita ogni anno dall'assemblea degli ortolani su proposta del Comitato di Gestione Orti e preventivamente concordata con il Concessionario. La quota deve essere versata entro il termine fissato; sarà revocato l'affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle quote semestrali.

Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo dell'anno di attività dovranno essere impiegate per il miglioramento e per la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, nonché per il miglioramento ed il rafforzamento delle attività di socializzazione ed aggregazione tra gli affidatari.

Articolo 17

Passaggi e parcheggi

All'interno dell'area degli orti è vietato il passaggio ed il parcheggio di moto, motorini e autovetture. Ciò sarà consentito solo per il tempo necessario per il carico e lo scarico di attrezzi e

materiali.

Articolo 18

Accesso agli animali domestici o da compagnia

All'interno del Complesso di Orti è vietato far entrare cani senza guinzaglio e senza museruola. Il proprietario deve altresì evitare che il proprio animale da affezione provochi danni alle strutture comuni ed alle singole coltivazioni.

Articolo 19

Acquisti collettivi

Al fine di favorire gli ortolani per l'acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant'altro necessario, nonché per velocizzare le tempistiche e la qualità del materiale e della strumentazione acquistata il Comitato di Gestione Orti può disporre acquisti collettivi.

Articolo 20

Manutenzioni

Le spese relative alla manutenzione straordinaria del Complesso di Orti sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare volta per volta quali tipologia d'intervento eseguire, anche in base alle risorse economiche disponibili in bilancio.

Il Concessionario, in accordo con il Comitato di Gestione Orti, presenta al Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per la prosecuzione o l'ampliamento dell'attività.

Ogni assegnatario di un orto deve collaborare alla manutenzione delle aree comuni di tutta l'area degli orti secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

Le spese e/o le attività relative alla manutenzione ordinaria del complesso di Orti (quali la manutenzione del verde dell'area degli orti, la manutenzione delle delimitazioni di ogni singolo orto e dei passaggi interni, la manutenzione e sistemazione dell'impianto di irrigazione, la pulizia dell'area e delle fossette di scolo, la sistemazione delle recinzioni di delimitazione perimetrale del complesso, i cancelli d'ingresso, le parti comuni) sono obbligatorie e a carico del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 21

Disposizioni integrative

Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario e previa approvazione dell'Assemblea degli ortolani, propone disposizioni e comportamenti integrativi al presente Regolamento che comunque non possono essere in contrasto con lo stesso.

La proposta di modifica del Regolamento è trasmesso alla Amministrazione Comunale che, previa

valutazione e verifica del rispetto degli obiettivi dell'iniziativa, la approva o la respinge con proprio atto.

Il nuovo Regolamento, se approvato dal Comune, entra in vigore a partire dalla data dell'atto di approvazione del Comune.

Articolo 22

Controversie

È costituita una Commissione composta dal Coordinatore del Comitato di Gestione Orti, da un membro del Consiglio Direttivo del concessionario e da un rappresentante del Comune.

La Commissione ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Qualora si verificano furti, atti di vandalismo, aggressioni, con minacce verbali o fisiche da parte di ortolani il Coordinatore del Comitato di Gestione Orti, previo accertamento e fatte salve le prerogative di Legge, provvede alla sospensione cautelare degli interessati, in attesa della decisione adottata dalla Commissione di cui al presente articolo.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili e sono trasmesse al concessionario ed al Comune per i conseguenti adempimenti.

Articolo 23

Dimissioni del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti si considera dimissionario quando si dimette almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato di Gestione Orti rimane comunque in carica fino alla elezione del nuovo Comitato. In caso di dimissioni del Comitato di Gestione Orti, il Presidente convoca, entro 30 giorni, l'assemblea degli ortolani per l'elezione del nuovo Comitato di Gestione Orti, con le modalità stabilite dall'articolo 10. Qualora si dimetta un numero inferiore ad un terzo dei membri del Comitato di Gestione Orti, i membri dimissionari sono sostituiti dai primi candidati non eletti in base al numero di voti ricevuti.

Articolo 24

Sottoscrizione del Regolamento

Al momento dell'assegnazione del terreno gli ortolani sono tenuti a prendere visione del presente "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti" ed a sottoscriverlo per l'accettazione integrale di quanto in esso contenuto.